

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 245 a iniziativa dei Consiglieri Latini, Pasqui

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è finalizzata ad apportare modifiche ed integrazioni alla l.r. 71/1997, recante norme per la disciplina delle attività estrattive.

La legislazione regionale in materia di attività estrattive nelle Marche ha preso origine a seguito del trasferimento in materia di cave e di torbiere dallo Stato alle Regioni, avvenuto con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La Regione Marche ha disciplinato per la prima volta il settore con la legge regionale 22 maggio 1980, n. 37 (Regolamentazione dell'attività estrattiva).

Con la Legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive), l'attività di coltivazione delle cave viene trattata in maniera più organica, con lo scopo di conseguire un corretto uso delle risorse, nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente e del territorio, delle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali, definite in particolare dal PRAE.

Tale legge ha subito, nel corso degli anni, molteplici modifiche che, a volte, hanno determinato difficoltà di interpretazione ed applicazione della stessa norma.

Inoltre, il testo di legge non risulta più coerente con le nuove norme, in particolare in materia ambientale e in materia amministrativa, che hanno profondamente cambiato il quadro normativo di riferimento.

Per tali motivi si è rende necessario procedere ad una revisione della stessa legge.

In particolare, è necessario definire una verifica regionale di conformità della Programmazione provinciale con il Piano regionale (articolo 1 della proposta di legge) per evitare le problematiche avute negli anni scorsi e per evitare di avere la partecipazione della Regione nell'ambito del singolo progetto di attività estrattiva ad esprimersi su una conformità. È infatti più logico che, dopo l'espressione favorevole di conformità da parte della Regione sulla programmazione provinciale, sia la Provincia ad esprimersi sulla conformità del progetto alla programmazione provinciale, già verificata conforme dalla Regione. Ciò risponde anche ad una logica di efficienza, efficacia ed economicità.

E' necessario altresì, introdurre principi di sostenibilità ed economia circolare (articolo 2 della proposta) al fine di minimizzare l'utilizzo delle risorse naturali non rinnovabili, ciò in coerenza con l'obbligo di procedere alla verifica di coerenza del nuovo PRAE sia con gli obiettivi di sostenibilità ambientale dei vari strumenti di programmazione che operano a vari livelli, nel nostro caso a scala regionale, sia con gli obiettivi definiti dalla Strategia Regionale per lo sviluppo Sostenibile (SRSvS), approvata in data 13 dicembre 2021 con la deliberazione assembleare n. 25. La SRSvS definisce il contributo alla realizzazione degli obiettivi della Strategia Nazionale e dell'Agenda 2030.

Con l'articolo 3 viene modificato l'articolo 6 della l.r. 71/1997, prevedendo che il PRAE tiene conto delle condizioni vegetazionali, floristiche, faunistiche, pedologiche, idrogeologiche, nonché degli aspetti paesaggistici e insediativi contenuti nel PPAR e contiene:

- a) la relazione di analisi relativa al quadro conoscitivo comprendente l'analisi dei fabbisogno desumibile dagli strumenti programmatici e pianificatori, nonché da informazioni reperibili presso altri enti e gestori pubblici;
- b) la relazione di piano relativa al quadro progettuale;
- c) gli elaborati cartografici di analisi a varie scale:
 - 1) localizzazione delle cave attive, inattive, chiuse e dismesse per tipologia di materiale estratto;
 - 2) localizzazione degli ambiti territoriali di interesse estrattivo;
 - 3) localizzazione degli impianti di trasformazione inerti naturali e lavorazione aggregati riciclati;
- d) le schede di progetto per ciascun ambito territoriale di interesse estrattivo individuato;
- e) l'aggiornamento catasto cave dismesse;
- f) le norme tecniche di attuazione con il seguente contenuto:
 - 1) norme per una razionale coltivazione, per un appropriato uso del materiale, per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle formazioni boscate e per il recupero e la ricomposizione finale delle cave;
 - 2) norme per la coltivazione delle cave di prestito per la realizzazione delle opere pubbliche;
 - 3) norme per la riqualificazione ambientale delle cave abbandonate o dismesse;
- g) il rapporto ambientale;
- h) la cartografia informatizzata, restituita alla scala 1:100.000, con l'individuazione delle aree dove è vietata l'attività estrattiva ai sensi del comma 3 e redazione di una normativa per le aree di divieto ancora non cartografate;
- i) la cartografia informatizzata, restituita alla scala 1:100.000, delle aree dove è possibile l'eventuale esenzione ai sensi dell'articolo 60 delle NTA del PPAR per quelle tipologie di materiali

per le quali sia comprovata l'effettiva irreperibilità e non risulti possibile la loro sostituzione con altri materiali.

Si prevede, inoltre, che la coltivazione di cave è possibile in tutti i boschi governati a ceduo o in quelli costituiti da essenze non autoctone purché siano effettuati, a cura e spese del soggetto autorizzato, ferventi di compensazione ambientale. Per compensazione ambientale s'intende l'impianto e la realizzazione di un rimboschimento con specie autoctone, individuate in base ad un'indagine botanico-vegetazionale e sulla base di uno specifico progetto esecutivo, su terreni nudi di accertata disponibilità per una estensione pari a 1,5 volte quella del bosco da trasformare. I terreni da destinare a rimboschimento compensativo devono essere individuati prioritariamente all'interno del medesimo acino idrografico nel quale ricadono le superfici boscate da compensare. Per poter effettuare il rimboschimento occorre predisporre, quale parte integrante del progetto di coltivazione, un progetto di compensazione ambientale.

Con l'articolo 4 della proposta si prevede che la coltivazione dei giacimenti di cava è subordinata all'autorizzazione, rilasciata dal Comune competente per territorio sulla base del parere di conformità e compatibilità al PPAE espresso da apposita Conferenza dei servizi convocata secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Con l'articolo 5 viene semplificato ed attualizzato il procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione.

Con l'articolo 6 si prevede l'istituzione del Sistema informativo regionale Marche attività estrattive (SIRMAE).

Gli articoli 7 ed 8 prevedono rispettivamente l'abrogazione dell'allegato A della l.r. 71/1997 e la disposizione di invarianza finanziaria.